



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 607 del 2013, proposto da Telkom S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Ubaldi e Antonella Palma, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n.17;

***contro***

Abbanoa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

***per il risarcimento del danno:***

- derivato dalla procedura aperta per l'affidamento del “*Servizio di recupero dei crediti insoluti concernenti i corrispettivi del servizio idrico, fognario, depurativo e prestazioni accessorie relative al servizio di sospensione e riattivazione della fornitura idrica*”, indetta da Abbanoa con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 64 del 24 marzo 2010, così come definitivamente delineatosi a seguito del procedimento incardinato dinanzi al Tar Lazio - Roma, Sez. III, con sentenza

depositata in data 29 marzo 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abbanoa S.p.A.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

A seguito di determinazione a contrarre del 24 marzo 2010, n. 64, Abbanoa S.p.A. aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento del *“Servizio di recupero dei crediti insoluti concernenti i corrispettivi del servizio idrico, fognario, depurativo e prestazioni accessorie relative al servizio di sospensione e riattivazione della fornitura idrica”*, con importo complessivo a base d'asta di euro 2.612.000,00.

In data 6 maggio 2010 era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la Telkom S.p.A., come da comunicazione della stazione appaltante del 14 maggio 2010, n. 35468, ove si precisava che l'eventuale aggiudicazione sarebbe *“divenuta efficace soltanto all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n° 445/2000 si invita la Ditta in indirizzo a trasmettere ad Abbanoa s.p.a... al più presto e, comunque, entro DIECI giorni dal ricevimento della presente trasmessa a mezzo fax la documentazione appresso indicata...”*.

Dopo aver ricevuto un'ulteriore richiesta di documentazione integrativa, la Telkom S.p.A., mediante P.E.C. del 19 luglio 2010, aveva comunicato ad Abbanoa S.p.A. di rinunciare all'affidamento in quanto *“la mancanza di comunicazioni ufficiali sull'entità dei contenziosi riguardanti utenti con problematiche similari a quelle riportate dalla stampa, facenti parte del pacchetto oggetto dell'appalto e le modalità di riconoscimento dei corrispettivi dell'appalto stesso, calcolati in base ai risultati del recuperato, non consentono alla Telkom di assumere il rischio di*

*accettare l'incarico in oggetto".*

La stazione appaltante aveva dato riscontro a tale comunicazione osservando che *"non rilevano le notizie di stampa circa il numero di bollette in contenzioso che, tra l'altro, sono riferibili a posizioni di credito pregresse su anni antecedenti"* e rinnovando l'invito a trasmettere la documentazione richiesta entro il 19 luglio 2010, in quanto *"nulla ricevendo, stante anche l'urgenza di procedere alla stipula del contratto, procederemo alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto per il servizio in oggetto ed ai provvedimenti conseguenti: incameramento della cauzione provvisoria, segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, affidamento dell'esecuzione del servizio alla Ditta che segue in graduatoria"*.

Non avendo ottenuto risposta, la stazione appaltante ha:

- con determinazione direttoriale 20 luglio 2010, n. 250, revocato l'aggiudicazione a Telkom S.p.A.; - con nota 30 luglio 2010, prot. n. ST/5C/DB 55675, esposto l'accaduto all'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), chiedendo *"l'inserimento nel casellario informatico di fatti riguardanti l'operatore economico concorrente Ditta "Telkom s.p.a.";*
- in data 24 agosto 2010 sottoscritto il contratto d'appalto con la seconda classificata, Recu. S. Italia S.r.l.

L'Autorità di Vigilanza, con nota 13 maggio 2011, prot. n°53048/VISF/C1052423/bp, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento e, con successiva nota 7 luglio 2011, prot. n. 72687/VISF/C/1052423, convocato le parti per l'audizione delle parti, poi tenutasi il 2 settembre 2011.

All'esito del procedimento l'A.V.C.P., con nota 23 settembre 2011, prot. n. 95650/VISF/C/1052423/bp, ha comunicato alle parti l'intervenuto inserimento nel casellario informatico della seguente annotazione: *"La S.A. Abbanoa s.p.a....con nota prot. n. ST/SC/DB 55675/APP del 30.7.2010...ha comunicato di aver proceduto a revocare l'aggiudicazione definitiva disposta a favore della società Telkom s.p.a. a seguito della mancata presentazione da parte della suddetta società, nel termine ultimo stabilito, della documentazione necessaria al*

*perfezionamento del contratto d'appalto. Più precisamente, l'impresa aggiudicataria, con nota del 19 luglio 2010 indirizzata alla Stazione appaltante, aveva dichiarato espressamente di rinunciare all'affidamento del servizio in oggetto in quanto... le notizie di stampa evidenziano un elevato numero di bollette in contenzioso riguardanti i clienti di Abbanoa. La mancanza di comunicazioni ufficiali sull'entità dei contenziosi riguardanti utenti con problematiche similari a quelle riportate dalla stampa, facenti parte del pacchetto oggetto dell'appalto stesso, calcolati in base ai risultati di recuperato, non consentono a Telkom di assumere il rischio di accettare l'incarico".*

Nella stessa nota l'Autorità ha, inoltre, precisato che *"La presente annotazione è iscritta nel Casellario informatico in quanto considerata notizia utile per la tenuta del casellario stesso e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche"*.

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, Telkom S.p.A. ha impugnato tale annotazione, chiedendo, altresì, la condanna dell'A.V.C.P. al risarcimento dei danni, in quanto l'iscrizione nel casellario informatico non avrebbe adeguatamente illustrato gli elementi che l'avevano indotta a rinunciare all'appalto; il gravame è stato, però, respinto dal T.A.R. del Lazio con sentenza della Sez. III, 29 marzo 2013, n. 3227.

A quel punto la Telkom S.p.A. ha proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso ora all'esame del Collegio, chiedendo la condanna di Abbanoa S.p.A. al risarcimento del danno ingiusto che la stessa le avrebbe cagionato inducendola a partecipare a una gara per l'affidamento di un contratto antieconomico, questo avendo omesso di informare i concorrenti sui contenziosi in corso tra la stessa Abbanoa S.p.A. con un elevato numero di utenti, che avrebbero reso particolarmente gravosa l'attività di riscossione delle relative bollette; secondo la ricorrente le voci di danno risarcibile, relative alle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e alla perdita della possibilità di conseguire l'affidamento di altre commesse, sarebbero,

rispettivamente, di euro 20.000 e di euro 107.600.

Si è costituita in giudizio Abbanoa S.p.A., eccependo, oltre all'infondatezza nel merito, la tardività del ricorso in quanto proposto oltre centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione o, quanto meno, dalla nota dell'A.V.C.P. 23 settembre 2011, prot. 95650/VISF/C /1052423/bp, di iscrizione nel casellario informatico.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa di Abbanoa S.p.A., la quale, invero, si inserisce sulla prospettazione leggibile nella parte iniziale del ricorso, ove Telkom S.p.A. sostiene di essere legittimata ad agire, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., e di aver avuto *“la piena percezione della lesività delle circostanze legate alla gara indetta da Abbanoa”*, e quindi del danno subito, solo a seguito della citata sentenza del T.A.R Lazio n. 3227 del 2013.

Orbene, così ragionando, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 30, comma 3, risulterebbe, in effetti, tardiva, dovendosi ovviamente far decorrere il relativo termine decadenziale dell'azione di risarcimento dall'adozione del provvedimento asseritamente lesivo, ovvero dalla revoca dell'aggiudicazione.

2. Tuttavia, pur a fronte di tale prospettazione iniziale, la stessa ricorrente ammette, poi, nel prosieguo del gravame, di non aver avuto all'epoca alcun interesse all'impugnazione del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva, seguito al proprio esercizio del diritto di non stipulare il contratto.

E, in effetti, alla luce dell'ulteriore sviluppo argomentativo, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in sostanza riguarda -non già un danno da provvedimento, cui soltanto si riferisce il richiamato termine decadenziale, bensì- un danno da responsabilità precontrattuale, soggetto all'ordinario termine di prescrizione.

Tale domanda deve essere, dunque, sottoposta ad esame nel merito, che ne dimostra

l'infondatezza per le ragioni che si passa a esporre.

2.1. Prima di tutto la ricorrente neppure ha smentito l'assunto di Abbanoa S.p.A. secondo cui il Servizio in appalto, in realtà, non riguardava le cc.dd. "bollette pazze" oggetto dei contenziosi in corso con gli utenti, come conferma il fatto che la stessa stazione appaltante, una volta ricevuta la comunicazione di rinuncia da parte di Telkom S.p.A.- le aveva comunicato che le *"notizie di stampa circa il numero di bollette in contenzioso che, tra l'altro, sono riferibili a posizioni di credito pregresse su anni antecedenti"* (vedi narrativa); difetta, quindi, la prova dell'elemento oggettivo dell'invocata responsabilità precontrattuale, cioè l'omessa comunicazione, da parte della stazione appaltante, di circostanze rilevanti ai fini del rapporto contrattuale.

2.2. Così come la stessa prospettazione di parte ricorrente evidenzia l'assenza di un nesso causale tra danno lamentato e comportamento della stazione appaltante, avendo quest'ultima revocato l'aggiudicazione a seguito del rifiuto di stipulare il contratto da parte della ricorrente, alla quale soltanto, dunque, è attribuibile il mancato perfezionamento del rapporto.

2.3. Telkom S.p.A. neppure ha adeguatamente dimostrato il pregiudizio che le sarebbe derivato dalla condotta della stazione appaltante.

2.3.1. Cominciando dal danno emergente, la stessa afferma di avere sostenuto inutilmente spese complessive per euro 20.000 in vista della partecipazione alla gara, legate all'implementazione del sistema di gestione informatica dei dati, ma poi produce fatture per la minor somma di euro 9.777,60; in ogni caso l'assunto è generico e indimostrato, non potendosi escludere che quell'investimento fosse, comunque, utile alla società per lo svolgimento della propria generale attività, anche considerato che la stessa si è definita in ricorso come *"una delle maggiori realtà imprenditoriali nazionali nel settore del recupero credito"*.

2.3.2. Quanto al lucro cessante -che la ricorrente qualifica erroneamente come danno da perdita di *chance* e che, invece, nella sua stessa prospettazione sostanziale, si configurerebbe come lucro cessante da lesione dell'interesse

negativo, secondo la logica propria della responsabilità precontrattuale- coglie nel segno il rilievo difensivo di Abbanoa S.p.A., anche esso rimasto privo di replica, secondo cui il danno da perdita della possibilità di partecipare all'appalto indetto dal Comune di Longobardi trova smentita nel relativo bando di gara (doc. 14 prodotto dalla ricorrente), ove era previsto quale termine finale per la presentazione delle domande la data del 3 giugno 2010 -quando Telkom S.p.A. già era venuta a conoscenza dei contenziosi pendenti sulle pregresse bollette di Abbanoa S.p.A.- per cui la stessa ricorrente ben avrebbe potuto presentare domanda di partecipazione a quella diversa gara, già sapendo di dover rinunciare all'affidamento del servizio oggetto del presente giudizio.

2.3.3. Infine va da sé che la ricorrente non possa accampare alcuna pretesa risarcitoria per i costi economici dell'attività difensiva svolta in sede amministrativa e giudiziaria, se non altro perché gli esiti di tale attività hanno, semmai, confermato l'evidente infondatezza delle sue richieste (come emerge dalla sentenza del T.A.R. Lazio richiamata in narrativa), per cui difettano tutti i presupposti della domanda risarcitoria.

Per quanto premesso il ricorso deve essere respinto, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto,

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Abbanoa S.p.A., liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Plaisant**

**IL PRESIDENTE**  
**Dante D'Alessio**

**IL SEGRETARIO**